



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Circolare n.2 del 18 Gennaio 2022

Legge 17 dicembre 2021 n.215, decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

Novità Lavoro

NASPI

Per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità.

Viene infine previsto che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASPI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

TRATTAMENTI DI MALATTIA PER I LAVORATORI IN QUARANTENA

Non è prevista per l'anno 2022 l'equiparazione della quarantena del lavoratore alla malattia. Dal 1° gennaio, infatti, chi si trova in questa situazione non ha più diritto all'indennità di malattia riconosciuta dall'Inps. Anche per i lavoratori fragili, pubblici e privati, l'assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto all'indennità economica

CONGEDI PARENTALI

Con l'articolo 9 del decreto sono stati reintrodotti, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli conviventi minori di anni 16 o, a prescindere dall'età, nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena fino al termine dello stato di emergenza 31/03/2022.

Le modalità operative per accedere ai benefici devono essere stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Viene, inoltre, reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Infine, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

CASSA INTEGRAZIONE

Non è stata reiterata la CIG per causa COVID già prevista fino al 31.12.2021. Resta dunque in vigore la normativa relativa all'ordinaria CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, applicabile solo ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti ed in possesso degli ulteriori requisiti di legge.

MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, EX D.LGS. 81/2008

Tra le varie disposizioni introdotte spiccano quelle relative alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui competenza viene estesa all'Ispettorato nazionale del lavoro e alle ASL.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

L'Ispettorato nazionale del lavoro potrà adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero sia inquadrato come lavoro autonomo occasionale, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa ovvero sussistano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. La norma non risulta collegata al settore farmacie nel quale, trattandosi di esecuzioni di pubblico servizio, non può darsi luogo a sospensione dell'attività di dispensazione del farmaco.

Per le aziende che si avvalgano di lavoratori autonomi occasionali, la Legge in esame ha istituito l'obbligo di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, mediante sms o posta elettronica. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Con l'articolo 15-bis, viene disposto che gli enti privati di previdenza obbligatoria (es. ENPAF) possono prevedere iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi.

SGRAVI CONTRIBUTIVI

1) Sgravo contributivo per assunzione di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza

I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione

2) Riduzione contributi lavoratori

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero contributivo di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile.

3) Decontribuzione per le lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto, in via sperimentale, per l'anno 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nella misura del 50%, a decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno. Resta ferma l'aliquota a carico del datore di lavoro.

4) Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale

E' riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è possibile assumere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i predetti lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.

5) Sgravio contributivo apprendisti

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi successivi.

Si ricorda inoltre che ai sensi della Legge di Bilancio 2021 sono riconosciuti anche per l'anno 2022 gli sgravi contributivi under 36 e donne. Entrambi però non sono operativi in quanto siamo in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea e della successiva circolare inps applicativa.

TIROCINIO

Viene riordinata la disciplina sul tirocinio sulla base di una serie di criteri:

- allargamento della platea dei soggetti ammessi anche oltre quelli "con difficoltà di inclusione sociale";
- riconoscimento di una indennità di partecipazione;
- una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,

Le sanzioni previste in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione: da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro a seconda della gravità dell'illecito commesso.

Viene poi specificato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.